

Il socio o collaboratore dello studio non può essere nominato sindaco

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 30 Gennaio 2023

E' da ritenersi **incompatibile** la **carico di sindaco** per **soci e collaboratori dello studio di consulenza della società sottoposta a controllo legale**.

Secondo la Corte di Cassazione, **parzialità e indipendenza** risultano comunque **compromesse** quando le prestazioni continuative di consulenza, sempre verso la società controllata, sono effettuate da un socio o da un collaboratore di studio.

E ciò indipendentemente dall'incidenza dei compensi percepiti dal professionista dalla sua attività ordinaria rispetto a quelli conseguiti in qualità di sindaco.

I requisiti di indipendenza del sindaco

Uno dei **presupposti** necessari per poter accettare l'**incarico da sindaco** è quello dell'effettiva **indipendenza rispetto alla società** oggetto di controllo.

L'ufficio sindacale va svolto, infatti, con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'autonomia nei giudizi professionali.

Pertanto, prima di accettare l'incarico, il sindaco identificherà i rischi per l'indipendenza, valutando la loro significatività ed accertando, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi.

Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo ad un livello accettabile, il professionista non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.



L'interesse personale che pregiudica l'indipendenza

Le **cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità**, previste dall'art. 2399, codice civile ^[1] sono **dirette a garantire l'indipendenza del sindaco**, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.

In particolare la **lett. c) dell'art. 2399, codice civile** identifica uno degli aspetti che possono pregiudicare il requisito dell'imparzialità precisando che:

“...Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio... coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza...”.

E' il caso in cui, per esempio, **la compromissione dell'indipendenza del sindaco deriva da rischi derivanti dall'interesse personale** tali da compromettere la cosiddetta *<indipendenza finanziaria>*.

Ciò si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società oggetto di controllo o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa.

La norma di comportamento CNDCEC: l'indipendenza finanziaria

La t

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento